

**CITTÀ DI VENEZIA**



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ TERRAFERMA  
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma**

**RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA  
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA  
VIABILITÀ TERRAFERMA  
(C.I. 14914)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**I**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Venezia Mestre, dicembre 2023

Il Progettista  
arch. Diego Costantini  
*f.to digitalmente*

Il Responsabile Unico del Progetto  
arch. Diego Costantini  
*f.to digitalmente*

Repertorio Spec. n. .... del ..../.../....

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. Determinazione del Dirigente n. .... del .....

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**C.I. 14914 – “RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE /  
ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA”**

**CUP: F73D23000070004 – CIG: .....**

**TRA:**

a) sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa ....., nat... a .....  
(.....) il ....., codice fiscale n. ...., domiciliato/a, per la  
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di  
..... e Legale Rappresentante dell'impresa .....,  
c.f. e p.iva n. ...., come risulta dal certificato n. ....  
dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ....., estratto in  
data ....., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di  
seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa ..... - via ..... - ..... (...).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .....

b) arch./ing./dott. .... che dichiara di intervenire in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore  
..... dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti,  
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

### **PREMESSO**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ....., depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e con Determinazione del Dirigente n. .... del ..... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino funzionale segnaletica verticale / orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma” (C.I. 14914) per un importo dei lavori da appaltare di € .....=, di cui € ..... = per opere a misura oggetto dell’offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, € .....= quali costi per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta, € .....= quali opere in economia ed € ..... = quali oneri per la sicurezza;
- che a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Determinazione del Dirigente n. .... del ..... i lavori sono stati aggiudicati all’operatore economico succitato per un importo pari a € .....= (diconsi euro ...../...) (oneri e fiscali esclusi), di cui € ..... = (diconsi euro ...../...) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro ...../...) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso, € .....= (diconsi euro ...../...) (o.f.e.) per opere in economia non soggetti a ribasso ed € .....= (diconsi euro ...../...) (o.f.e.) quali oneri per

l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al .....%, sul prezzo a base di negoziazione;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 – Oggetto del Contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

##### **Articolo 2 – Condizioni generali di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto**

1. L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Amministrative" e "Norme Prestazionali", integrante il progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Per la parte di lavoro a corpo, di cui alla lettera a), i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

- a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;
  - b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".
3. Il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del Contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato Speciale d'Appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

### **Articolo 3 – Ammontare del Contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € .....= (diconsi euro ...../.....) di cui:
  - a) € .....= (diconsi euro ...../.....) per lavori veri e propri a misura;
  - b) € .....= (diconsi euro ...../.....) quali costi della manodopera;
  - c) € .....= (diconsi euro ...../.....) per lavori in economia;
  - c) € .....= (diconsi euro ...../.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il Contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, desunti dal prezzo della Regione del Veneto, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023, o dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ammonta ad € ..... .=(diconsi euro ...../...) per la categoria ..... e ad € ..... .=(diconsi euro ...../...) per la categoria .....

### **Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere**

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso il luogo nel

quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore  
.....

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.
3. Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori ....., come meglio identificati nella documentazione agli atti.
4. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **OPPURE**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’art. 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ove quest’ultimo non abbia natura parziale.

### **Articolo 6 – Penale per i ritardi**

1. La condotta dei lavori sarà regolata ai sensi di quanto stabilito dall’articolo ..... del sopra richiamato Capitolato Speciale d’Appalto “Norme Amministrative” e “Norme Prestazionali” con applicazione delle penali ivi indicate in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori.
2. La penale, con l’applicazione delle aliquote e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto “Norme Amministrative” e “Norme Prestazionali”, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori



non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

#### **Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Amministrative" e "Norme Prestazionali", quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

#### **Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito. Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 60 del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, e in ogni caso alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
- a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;
  - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
  - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
  - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante, nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
- d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'Appaltatore. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo

elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
4. La sola compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

#### **Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. comma 3, del presente Contratto.
2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. In deroga al comma 2:
  - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato con il conto finale;
  - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente Contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'art. 14, comma 1.

#### **Articolo 12 bis – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al Contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi



finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente Contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della Legge n. 3 del 2003, nonché dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 e

s.m.i, le fatture elettroniche emesse verso la Stazione Appaltante devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 13 – Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'art. 125 del Codice e agli articoli 29 e 30 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

### **Articolo 14 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15 – Risoluzione del Contratto**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16 – Controversie**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il

trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.
4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del Contratto.
6. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, dell'art. 11 del Codice e dell'art. 31 della Legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### **Articolo 17 bis – Clausole sociali**

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'Appaltatore è

tenuto a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

#### **Articolo 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente Contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

#### **Articolo 19 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs.

6 settembre 2011 n. 159.

2. Il presente Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del Contratto, salvo il maggior danno.
4. L'Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
5. L'Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI

Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.
8. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
9. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.



## **Articolo 20 – Subappalto**

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme di legge in vigore.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.
5. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.
7. L'Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta e indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegato 1, lettera

A) al "Protocollo di legalità" (come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

8. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### **Articolo 21 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. .... in data ..... rilasciata dalla società ....., agenzia/filiale di ....., per l'importo di € ..... (= (diconsi Euro ...../....), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente Contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. La garanzia è svincolata, con le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

#### **Articolo 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..... in data ..... e avente decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, il ....., rilasciata dalla società ....., agenzia di ....., per un massimale di € ..... .=(diconsi euro ...../...).
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..... in data ..... e avente decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, il ..... rilasciata dalla società ....., agenzia di ..... per un massimale di € ..... .=(diconsi euro ...../...).
4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente Contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

#### **Articolo 23 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso suddetto decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 314

del 10 ottobre 2018 e da ultimo aggiornato con D.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno vigente, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del Contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 24 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <[www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)>.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25 – Documenti che fanno parte del Contratto**

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
  - il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
  - il Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Amministrative e "Norme Prestazionali" integrato dalle condizioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara;
  - la Determinazione del Dirigente n. .... del ..... con allegati i verbali di gara;
  - tutti gli elaborati progettuali;

- l'offerta tecnica ed economica;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Contratto;
- i piani di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 21 e 22;

#### **Articolo 26 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni, nell'Allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, nel Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture, ANCI Veneto e UPI Veneto.

#### **Articolo 27 – Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente Contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente Contratto, che consta di n. .... pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, .....

Il legale rappresentante dell'Impresa .....

..... (*firmato digitalmente*)

Il Dirigente

arch./ing./dott. .... (*firmato digitalmente*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sig./la sig.ra ....., quale legale rappresentante dell'Impresa ....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente Contratto.

Il legale rappresentante dell'Impresa .....

..... (*firmato digitalmente*)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs n. 82/2005.*